

# Relazione della III Commissione permanente

ATTIVITA' PRODUTTIVE; PROBLEMI DEL LAVORO; EMIGRAZIONE; AGRICOLTURA E FORESTE;  
COOPERAZIONE; INDUSTRIA; ARTIGIANATO; COMMERCIO;  
TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA; ACQUE MINERALI E TERMALI; FORMAZIONE PROFESSIONALE; CACCIA E PESCA

(Seduta del 8 ottobre 2014)

Relatore di maggioranza: FABIO BADIALI  
Relatore di minoranza: ERMINIO MARINELLI

## sulle proposte di legge:

- N. 422** a iniziativa della Giunta regionale  
presentata in data 24 giugno 2014  
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2009, N. 27 "TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO", ALLA LEGGE REGIONALE 11 LUGLIO 2006, N. 9 "TESTO UNICO DELLE NORME REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO" E ALLA LEGGE REGIONALE 29 APRILE 2008, N. 8 "INTERVENTI DI SOSTEGNO E PROMOZIONE DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE"
- N. 403** a iniziativa dei Consiglieri Marangoni, Trenta  
*presentata in data 24 marzo 2014*  
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2009, N. 27 "TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO"
- N. 192** a iniziativa del Consigliere Pieroni  
*presentata in data 13 aprile 2012*  
MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2009, N. 27 "TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO"
- N. 186** a iniziativa dei Consiglieri Latini  
*presentata in data 16 marzo 2012*  
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2009, N. 27 "TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO"

(Abbinate ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa)

**TESTO BASE: proposta di legge n. 422**

**RELAZIONE ORALE**

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

*(Seduta del 20 ottobre 2014)*

**IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI**

Vista la proposta di legge n. 422 concernente “Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio), alla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo) e alla legge regionale 29 aprile 2008, n. 8 (Interventi di sostegno e promozione del commercio equo e solidale)” abbinata alle pdl n. 403/2014, 192/2012 e 186/2012, nel testo approvato dalla Commissione in sede referente;

Udita la proposta del relatore Moira Canigola nella seduta n. 5 del 20 ottobre 2014;

Condivisa la proposta di parere formulata dal relatore e sottoposta all'approvazione del Consiglio;

Visto l'articolo 11, comma 4, della l.r. 4/2007;

Visti gli articoli 18, 20 e 23 del Regolamento interno del CAL;

**DELIBERA**

- 1) di esprimere parere favorevole;
- 2) di approvare e presentare all'Assemblea legislativa regionale le seguenti osservazioni:
  - a) che l'adeguamento del regolamento regionale 27 giugno 2011, n. 4 “Disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del Titolo II, Capo II, della Legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio)” alle modifiche introdotte a seguito dell'approvazione della presente proposta di legge dettagli in maniera puntuale i criteri e le modalità di predisposizione della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi e la nuova definizione di assegnazione dei posteggi nelle fiere;
  - b) che il regolamento di cui all'articolo 2 della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio) relativo al commercio fisso sia approvato celermente e comunque entro i sessanta giorni previsti.

Il Presidente  
Nella Brambatti

**PARERE ESPRESSO**  
**DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO**  
**AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008**

*(Seduta del 24 ottobre 2014)*

**IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO**

Vista la proposta di legge n. 422 concernente "Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio), alla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo) e alla legge regionale 29 aprile 2008, n. 8 (Interventi di sostegno e promozione del commercio equo e solidale)" abbinata alle pdl n. 403/2014, 192/2012 e 186/2012, nel testo approvato dalla Commissione in sede referente;

Udito il relatore Massimiliano Polacco nella seduta n. 44 del 24 ottobre 2014;

Condivisa la proposta di parere formulata dal relatore e sottoposta all'approvazione del Consiglio;

Dato atto altresì della contrarietà espressa dai rappresentanti di Confartigianato e Confindustria;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della l.r. 15/2008;

Visti gli articoli 14, 15 e 16 del Regolamento interno del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro;

**DELIBERA**

- 1) di esprimere parere favorevole condizionatamente alle modificazioni specificatamente formulate come di seguito:
  - a) il comma 2 dell'articolo 17 è sostituito dal seguente:  
"2. Il comma 3 dell'articolo 28 della l.r. 27/2009 è sostituito dal seguente:  
"3. Ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 è consentita la vendita di pastigliaggi, nonché di bevande preconfezionate in lattine, tetra-pak, bottigliette o simili, con l'esclusione del latte e dei suoi derivati, senza il possesso dei requisiti di cui all'articolo 9 purché nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari. Ai fini della presente legge, sono definiti pastigliaggi i prodotti da banco preconfezionati alla produzione da vendere nella stessa confezione originaria, quali caramelle, gomme, cioccolatini, patatine, snack e simili.";
  - b) alla fine del comma 1 dell'articolo 42 della l.r. 27/2009, così come sostituito dal comma 1 dell'articolo 29, è aggiunto il seguente periodo:  
"I Comuni devono inviare alla Regione le SCIA presentate.";
  - c) dopo il comma 3 dell'articolo 30 è aggiunto il seguente:  
"3 bis. Alla fine del comma 5 dell'articolo 43 della l.r. 27/2009, sono aggiunte le seguenti parole: "e a trasmetterlo alla Regione.";
- 2) di approvare e presentare all'Assemblea legislativa regionale le seguenti osservazioni:
  - a) si ritiene indispensabile disciplinare con normativa ad hoc lo svolgimento delle attività di somministrazione in forma temporanea nell'ambito di manifestazioni a carattere religioso, benefico, politico, sociale, sportivo, organizzato da soggetti pubblici o privati;
  - b) si suggerisce di regolamentare l'applicazione della normativa sul DURC per la specificità del commercio su aree pubbliche;
  - c) si ritiene necessario che il regolamento di cui all'articolo 2 della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 "Testo unico in materia di commercio" relativo al commercio fisso sia approvato celermente e comunque entro i sessanta giorni previsti.

Il Presidente  
Nevio Lavagnoli

**Testo base: pdl n. 422****Art. 1**

(Modifica all'articolo 1 della l.r. 27/2009)

1. La lettera d) del comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio), è sostituita dalla seguente:

“d) alle attività di cui alla legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura);”.

**Art. 2**

(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 27/2009)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 27/2009 le parole: “organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del commercio, dei consumatori e dei lavoratori del settore” sono sostituite dalle seguenti: “associazioni di categoria del settore del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale, le associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale, nonché le organizzazioni dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello regionale”.

2. Alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 27/2009 sono aggiunte in fine le parole: “per le attività produttive (SUAP)”.

**Art. 3**

(Modifica all'articolo 4 della l.r. 27/2009)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 27/2009 le parole: “organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese e dei lavoratori del settore e delle associazioni dei consumatori” sono sostituite dalle seguenti: “associazioni di categoria del settore del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale, le associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale, nonché le organizzazioni dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello regionale”.

**Art. 4**

(Modifica all'articolo 7 della l.r. 27/2009)

1. Il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 27/2009 è sostituito dal seguente:

“2. Non rientra nel settore alimentare la vendita dei mangimi per animali.”.

**Testo modificato dalla Commissione****Art. 1**

(Modifica all'articolo 1 della l.r. 27/2009)

*Identico*

**Art. 2**

(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 27/2009)

*Identico*

**Art. 3**

(Modifica all'articolo 4 della l.r. 27/2009)

*Identico*

**Art. 4**

(Modifica all'articolo 7 della l.r. 27/2009)

*Identico*

**Art. 5**

*(Modifica all'articolo 8 della l.r. 27/2009)*

1. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 27/2009 le parole "non detentive" sono soppresse.

2. Al comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 27/2009 è aggiunto in fine il seguente periodo: "In caso di impresa individuale, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal titolare e dalla persona eventualmente preposta all'attività commerciale."

**Art. 6**

*(Modifiche all'articolo 9 della l.r. 27/2009)*

1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 27/2009 dopo le parole: "in qualsiasi forma" sono inserite le seguenti: "e limitatamente all'alimentazione umana" e dopo la parola: "commerciale" sono inserite le parole: "al dettaglio".

2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 27/2009 è sostituita dalla seguente:

"b) aver esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente o aver prestato la propria opera presso tali imprese in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine dell'imprenditore entro il terzo grado, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS);".

3. Il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 27/2009 è sostituito dal seguente:

"2. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti professionali di cui al comma 1 devono essere posseduti dal titolare o dal rappresentante legale ovvero, in alternativa, dalla persona eventualmente preposta all'attività commerciale."

**Art. 7**

*(Modifiche all'articolo 10 della l.r. 27/2009)*

1. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 27/2009 è inserita la seguente:

"i bis) parco commerciale, gli esercizi commerciali collocati in una pluralità di strutture edilizie a prevalente destinazione commerciale che, per la loro contiguità urbanistica e per la fruizione di un sistema di accessibilità comu-

**Art. 5**

*(Modifica all'articolo 8 della l.r. 27/2009)*

*Identico*

**Art. 6**

*(Modifiche all'articolo 9 della l.r. 27/2009)*

*Identico*

**Art. 7**

*(Modifiche all'articolo 10 della l.r. 27/2009)*

*Identico*

ne, hanno un impatto unitario sul territorio e sulle infrastrutture viabilistiche pubbliche;”.

2. Alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 27/2009 le parole: “da un unico marchio” sono sostituite dalle seguenti: “dai marchi dell'unica azienda produttrice” e sono aggiunte in fine le parole: “e prodotti campionari”.

3. Dopo la lettera l) del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 27/2009 è inserita la seguente:

“l bis) temporary shop, un'attività commerciale che offre prodotti specifici per un periodo di tempo limitato e comunque non superiore a sei settimane;”.

4. La lettera o) del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 27/2009 è sostituita dalla seguente:

“o) preposto, la persona in possesso dei requisiti professionali nel caso in cui tali requisiti non siano posseduti dal titolare di ditta individuale o dal legale rappresentante di società, associazione od organismo collettivo.”.

#### **Art. 8**

*(Modifiche all'articolo 11 della l.r. 27/2009)*

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 27/2009 le parole: “dichiarazione inizio attività” sono sostituite dalle seguenti: “segnalazione certificata di inizio attività”.

2. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 27/2009 la parola: “massima” è soppressa.

3. Alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 27/2009 le parole: “medie, grandi strutture di vendita ed i centri commerciali” sono sostituite dalle seguenti: “medie e grandi strutture di vendita, dei centri commerciali e dei parchi commerciali”.

4. La lettera h) del comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 27/2009 è abrogata.

#### **Art. 9**

*(Sostituzione dell'articolo 12 della l.r. 27/2009)*

1. L'articolo 12 della l.r. 27/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 12 (Vendita all'ingrosso)

1. Il commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti ortofrutticoli, carni e ittici, è esercitato previa comunicazione effettuata alla CCIAA competente, contestualmente alla comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito dalla leg-

#### **Art. 8**

*(Modifiche all'articolo 11 della l.r. 27/2009)*

1. *Identico*

2. *Identico*

3. *Identico*

4. *Soppresso*

#### **Art. 9**

*(Sostituzione dell'articolo 12 della l.r. 27/2009)*

*Identico*

ge 2 aprile 2007, n. 40. Nella comunicazione di cui al presente comma il titolare o il legale rappresentante dichiarano il possesso dei requisiti di cui all'articolo 8.

2. Nel caso di esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, l'intera superficie di vendita è presa in considerazione ai fini dell'applicazione di entrambe le discipline per le due tipologie di attività.

3. Il regolamento di cui all'articolo 2 stabilisce le modalità per la vendita congiunta all'ingrosso e al dettaglio nello stesso locale.”.

#### **Art. 10**

*(Modifiche all'articolo 13 della l.r. 27/2009)*

1. Al comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 27/2009 la parola: “mensili” è soppressa.

2. Il comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 27/2009 è abrogato.

#### **Art. 11**

*(Modifica all'articolo 14 della l.r. 27/2009)*

1. Al comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 27/2009 le parole: “previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, nonché con” sono sostituite dalle seguenti: “sentite le associazioni di categoria del settore del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale, le associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale, nonché le organizzazioni dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello regionale e”.

#### **Art. 12**

*(Modifiche all'articolo 16 della l.r. 27/2009)*

1. Il comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 27/2009 è sostituito dal seguente:

“3. Prima dell'effettivo inizio dell'attività, le medie e grandi strutture e gli esercizi di vicinato presenti all'interno del centro commerciale presentano apposita SCIA.”.

2. Il comma 4 dell'articolo 16 della l.r. 27/2009 è sostituito dal seguente:

“4. La presentazione della SCIA di cui al comma 3 da parte di un soggetto diverso dal promotore non configura subingresso.”.

3. Il comma 5 dell'articolo 16 della l.r. 27/2009 è abrogato.

#### **Art. 10**

*(Modifiche all'articolo 13 della l.r. 27/2009)*

*Identico*

#### **Art. 11**

*(Modifica all'articolo 14 della l.r. 27/2009)*

*Identico*

#### **Art. 12**

*(Modifiche all'articolo 16 della l.r. 27/2009)*

*Identico*

**Art. 13**

*(Inserimento degli articoli 16 bis e 16 ter nella l.r. 27/2009)*

1. Dopo l'articolo 16 della l.r. 27/2009 sono inseriti i seguenti:

“Art. 16 bis (Parchi commerciali)

1. I parchi commerciali sono considerati medie o grandi strutture di vendita in relazione alla superficie di vendita complessiva. Gli esercizi commerciali in esso presenti possono essere di qualsiasi tipologia.

2. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento e la modifica del settore merceologico sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 in relazione alla superficie di vendita complessivamente considerata.

3. La domanda di autorizzazione può essere presentata da un unico promotore o da singoli esercenti, anche mediante un rappresentante degli stessi.

4. Prima dell'effettivo inizio dell'attività, le medie e grandi strutture e gli esercizi di vicinato presenti all'interno del parco commerciale presentano apposita SCIA.

5. La presentazione della SCIA di cui al comma 4 da parte di un soggetto diverso dal promotore non configura subingresso.

Art. 16 ter (Sostenibilità ambientale, territoriale e sociale)

1. Al fine di perseguire gli obiettivi di perequazione territoriale, sostenibilità ambientale, territoriale e sociale, gli interventi relativi alle grandi strutture di vendita, anche sotto forma di centro commerciale o di parco commerciale, sono subordinati alla corresponsione di un onere aggiuntivo, calcolato in una percentuale non superiore al 30 per cento degli oneri di urbanizzazione primaria, posto a carico del soggetto privato in fase di rilascio dell'autorizzazione commerciale, con vincolo di destinazione alla rivitalizzazione e riqualificazione del piccolo commercio nei centri storici.

2. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per la determinazione e la corresponsione dell'onere di cui al comma 1.”.

**Art. 14**

*(Modifiche all'articolo 17 della l.r. 27/2009)*

1. Al comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 27/2009 le parole: “dall'unico marchio” sono sostituite dalle seguenti: “dai marchi dell'unica azienda produttrice”.

**Art. 13**

*(Inserimento degli articoli 16 bis e 16 ter nella l.r. 27/2009)*

1. Dopo l'articolo 16 della l.r. 27/2009 sono inseriti i seguenti:

“Art. 16 bis (Parchi commerciali)

1. I parchi commerciali sono considerati medie o grandi strutture di vendita in relazione alla superficie di vendita complessiva. Gli esercizi commerciali in esso presenti possono essere di qualsiasi tipologia.

2. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento e la modifica del settore merceologico sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 in relazione alla superficie di vendita complessivamente considerata.

3. La domanda di autorizzazione può essere presentata da un unico promotore o da singoli esercenti, anche mediante un rappresentante degli stessi.

4. Prima dell'effettivo inizio dell'attività, le medie e grandi strutture e gli esercizi di vicinato presenti all'interno del parco commerciale presentano apposita SCIA.

5. La presentazione della SCIA di cui al comma 4 da parte di un soggetto diverso dal promotore non configura subingresso.

Art. 16 ter (Sostenibilità ambientale, territoriale e sociale)

1. Al fine di ~~perseguire gli~~ **concorrere al perseguimento degli** obiettivi di perequazione territoriale, sostenibilità ambientale, territoriale e sociale, gli interventi relativi alle grandi strutture di vendita, anche sotto forma di centro commerciale o di parco commerciale, sono subordinati alla corresponsione di un onere aggiuntivo, **a favore della Regione**, calcolato in una percentuale non superiore al 30 per cento degli oneri di urbanizzazione primaria, posto a carico del soggetto privato in fase di rilascio dell'autorizzazione commerciale, con vincolo di destinazione alla rivitalizzazione e riqualificazione del piccolo commercio ~~nei centri storici~~.

2. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per la determinazione e la corresponsione dell'onere **e per l'applicazione del vincolo di destinazione** di cui al comma 1.”.

**Art. 14**

*(Modifiche all'articolo 17 della l.r. 27/2009)*

*Identico*



2. Al comma 4 dell'articolo 17 della l.r. 27/2009 sono aggiunte in fine le parole: “, parco commerciale”.

**Art. 15**

*(Modifica all'articolo 26 della l.r. 27/2009)*

1. Il comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 27/2009 è sostituito dal seguente:

“2. I punti vendita esclusivi possono vendere anche altri prodotti, in base a quanto previsto dalla normativa statale vigente.”.

**Art. 16**

*(Modifiche all'articolo 27 della l.r. 27/2009)*

1. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 27 della l.r. 27/2009 è inserita la seguente:

“c bis) esercizi di vicinato;”.

2. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 27 della l.r. 27/2009 le parole: “, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700” sono soppresse.

3. Alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 27 della l.r. 27/2009 le parole: “, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 120” sono soppresse.

**Art. 17**

*(Modifiche all'articolo 28 della l.r. 27/2009)*

1. Al comma 2 dell'articolo 28 della l.r. 27/2009 le parole: “previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, turismo e servizi e le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello regionale” sono sostituite dalle seguenti: “previo parere delle associazioni di categoria del settore del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale, delle associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale, nonché delle organizzazioni dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello regionale”.

2. Al comma 3 dell'articolo 28 della l.r. 27/2009 le parole: “prodotti da banco preconfezionati quali caramelle, confetti, cioccolatini, gomme da masticare e simili,” sono sostituite dalle seguenti: “pastigliaggi, nonché di bevande preconfezionate in lattine, tetra-pak, bottigliette e simili, con esclusione del latte e dei suoi derivati” ed è aggiunto in fine il seguente periodo: “Ai fini della presente legge, sono definiti pastigliaggi i prodotti da banco preconfezionati alla produzione da vendere nella stessa confezione originaria, quali caramelle, gomme, cioccolatini, patatine, snack e simili.”.

**Art. 15**

*(Modifica all'articolo 26 della l.r. 27/2009)*

*Identico*

**Art. 16**

*(Modifiche all'articolo 27 della l.r. 27/2009)*

*Identico*

**Art. 17**

*(Modifiche all'articolo 28 della l.r. 27/2009)*

*Identico*

3. Il comma 6 dell'articolo 28 della l.r. 27/2009 è abrogato.

**Art. 18**

*(Modifica all'articolo 31 della l.r. 27/2009)*

1. Al comma 2 dell'articolo 31 della l.r. 27/2009 le parole: "organizzazioni delle imprese del commercio e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale" sono sostituite dalle seguenti: "associazioni di categoria del settore del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale e le associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale".

**Art. 19**

*(Modifiche all'articolo 33 della l.r. 27/2009)*

1. Alla lettera u) del comma 1 dell'articolo 33 le parole: "ha effettivamente esercitato l'attività" sono sostituite dalle seguenti: "si è presentato, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio".

2. La lettera v) del comma 1 dell'articolo 33 della l.r. 27/2009 è abrogata.

**Art. 20**

*(Modifica all'articolo 35 della l.r. 27/2009)*

1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 35 della l.r. 27/2009 le parole: "organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio" sono sostituite dalle seguenti: "associazioni di categoria del settore del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale e le associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale".

**Art. 21**

*(Modifiche all'articolo 36 della l.r. 27/2009)*

1. Al comma 1 dell'articolo 36 della l.r. 27/2009 le parole: "organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale" sono sostituite dalle seguenti: "associazioni di categoria del settore del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale e le associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale".

2. Il comma 3 dell'articolo 36 della l.r. 27/2009 è sostituito dal seguente:

"3. Nel caso si proceda al trasferimento del mercato o della fiera in altra sede, per la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessioni il Comune, nel rispetto del-

**Art. 18**

*(Modifica all'articolo 31 della l.r. 27/2009)*

*Identico*

**Art. 19**

*(Modifiche all'articolo 33 della l.r. 27/2009)*

*Identico*

**Art. 20**

*(Modifica all'articolo 35 della l.r. 27/2009)*

*Identico*

**Art. 21**

*(Modifiche all'articolo 36 della l.r. 27/2009)*

*Identico*

le dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili e in relazione alle merceologie alimentari o non alimentari e al tipo di attrezzatura di vendita, tiene conto in particolare dell'anzianità di presenza su base annua. Nel caso di subentro, si considerano le presenze del cedente. A parità di punteggio, si considera l'anzianità di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche. In caso di acquisto di azienda, si considera la data di inizio dell'attività da parte dell'acquirente. In caso di affitto o di affidamento della gestione si considera la data di inizio dell'attività da parte del titolare. In fase di subentro nell'attività tra familiari, per causa di morte o atto tra vivi, si considera la data di inizio di attività del dante causa.”.

3. Al comma 4 dell'articolo 36 della l.r. 27/2009 le parole: “relativamente ai posteggi di cui all'articolo 39, comma 9,” sono soppresse.

#### **Art. 22**

*(Modifiche all'articolo 38 della l.r. 27/2009)*

1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 38 della l.r. 27/2009 le parole: “di cui agli articoli 41 e 42” sono sostituite dalle seguenti: “o alla presentazione della SCIA in base alle disposizioni del presente capo”.

2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 38 della l.r. 27/2009 le parole: “per dieci anni” sono soppresse.

3. Al comma 2 dell'articolo 38 della l.r. 27/2009 dopo le parole: “autorizzazione al commercio su aree pubbliche” sono inserite le seguenti: “o presentare la relativa SCIA” e sono aggiunte in fine le parole: “, le cooperative e loro consorzi”.

4. Al comma 3 dell'articolo 38 della l.r. 27/2009 le parole: “rilasciata dal Comune” sono sostituite dalle parole: “o la SCIA”.

5. Al comma 4 dell'articolo 38 della l.r. 27/2009 dopo la parola: “autorizzazione” sono inserite le parole: “o la SCIA”.

6. Il comma 8 dell'articolo 38 della l.r. 27/2009 è sostituito dal seguente:

“8. L'esercizio del commercio in forma itinerante nelle aree demaniali marittime, negli aeroporti, porti, interporto, stazioni e autostrade è soggetto all'assenso, comunque denominato, dei soggetti competenti in relazione alle aree medesime, che stabiliscono modalità, condizioni, limiti e divieti per l'accesso alle aree predette.”.

7. Il comma 9 dell'articolo 38 della l.r. 27/2009 è sostituito dal seguente:

“9. L'esercizio del commercio su posteggio nelle aree di cui al comma 8 è soggetto all'istitu-

#### **Art. 22**

*(Modifiche all'articolo 38 della l.r. 27/2009)*

*Identico*

zione da parte del Comune del mercato, della fiera o del posteggio isolato di riferimento, previo assenso, comunque denominato, da parte dei soggetti competenti in relazione alle aree medesime.”.

**8.** Al comma 10 dell'articolo 38 della l.r. 27/2009 dopo le parole: “o di integrazione della stessa” sono inserite le parole: “o nella SCIA” e dopo le parole: “non sia indicato nell'autorizzazione stessa” sono inserite le seguenti: “o nella SCIA”.

**9.** Al comma 11 dell'articolo 38 dopo le parole: “autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche” sono inserite le seguenti: “o che non abbiano presentato la relativa SCIA”.

**10.** Al comma 12 dell'articolo 38 della l.r. 27/2009 dopo le parole: “I Comuni procedono” sono inserite le seguenti: “al ricevimento della SCIA e” e dopo le parole: “Le modalità operative per il rilascio della nuova autorizzazione” sono inserite le seguenti: “e per la presentazione della SCIA”.

**11.** Il comma 13 dell'articolo 38 della l.r. 27/2009 è abrogato.

#### **Art. 23**

*(Modifiche all'articolo 38 bis della l.r. 27/2009)*

**1.** Il comma 1 dell'articolo 38 bis della l.r. 27/2009 è sostituito dal seguente:

“1. L'attività di commercio su aree pubbliche, sia itinerante sia su posteggio, è soggetta al possesso dei requisiti di regolarità contributiva previsti dalla normativa statale vigente.”.

**2.** Il comma 2 dell'articolo 38 bis della l.r. 27/2009 è sostituito dal seguente:

“2. Dal 1° gennaio al 15 marzo di ogni anno i Comuni acquisiscono d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 296/2006 ovvero un certificato di regolarità contributiva rilasciato dall'INPS.”.

**3.** Il comma 3 dell'articolo 38 bis della l.r. 27/2009 è sostituito dal seguente:

“3. Alle imprese non in regola è sospesa l'autorizzazione o l'attività esercitata in base a SCIA fino ad avvenuta regolarizzazione. Decorsi inutilmente sei mesi dalla data di inizio della sospensione, l'autorizzazione è revocata o è inibito l'esercizio dell'attività esercitata in base a SCIA.”.

**4.** Al comma 4 dell'articolo 38 bis della l.r. 27/2009 le parole: “anche ai soggetti” sono sostituite dalle seguenti: “o la SCIA in ogni caso acquisita per i soggetti”.

**5.** Dopo il comma 4 dell'articolo 38 bis della l.r. 27/2009 sono inseriti i seguenti:

“4 bis. La partecipazione a fiere e mercati da

#### **Art. 23**

*(Modifiche all'articolo 38 bis della l.r. 27/2009)*

*Identico*

parte di soggetti abilitati in altre Regioni è subordinata al possesso dei requisiti di regolarità contributiva di cui al presente articolo anche se tali requisiti non costituiscono un presupposto per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche nella Regione in cui il titolo abilitativo è stato acquisito.

4 ter. Le imprese aventi sede in altri Stati dell'Unione europea possono presentare documentazione, equivalente al DURC o al certificato di regolarità contributiva, rilasciata nello Stato membro d'origine.”.

6. Il comma 6 dell'articolo 38 bis della l.r. 27/2009 è sostituito dal seguente:

“6. La Giunta regionale definisce ulteriori criteri e modalità per l'attuazione del presente articolo.”.

#### **Art. 24**

*(Inserimento dell'articolo 38 ter  
nella l.r. 27/2009)*

1. Dopo l'articolo 38 bis della l.r. 27/2009 è inserito il seguente:

“Art. 38 ter (Disposizioni generali per l'esercizio dell'attività mediante posteggio)

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la concessione di posteggio nei mercati, nelle fiere e nei posteggi isolati sono rilasciate contestualmente dal Comune o dal SUAP competente per il territorio in cui è ubicato il posteggio. L'autorizzazione all'esercizio su aree pubbliche mediante utilizzo di un posteggio abilita anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante e alla partecipazione alle fiere.

2. Un operatore commerciale può richiedere più autorizzazioni e contestuale concessione di posteggi in mercati o fiere diversi, anche se si svolgono negli stessi giorni.

3. La durata della concessione di posteggio è fissata dal Comune e non può essere inferiore a nove né superiore a dodici anni, tenuto conto di quanto previsto al punto 1 dell'intesa relativa ai criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche sancita il 5 luglio 2012 dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali).

4. Uno stesso soggetto non può essere titolare o possessore di più di due concessioni di posteggio nell'ambito del medesimo settore

#### **Art. 24**

*(Inserimento dell'articolo 38 ter  
nella l.r. 27/2009)*

*Identico*

merceologico alimentare e non alimentare, nel caso in cui il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, sia inferiore o uguale a cento. Qualora il numero complessivo dei posteggi sia superiore a cento, uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di un numero massimo di tre concessioni di posteggio.

5. Nel caso di prestatore proveniente da altro Stato appartenente all'Unione europea, il possesso dei requisiti di priorità è comprovato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato di provenienza.

6. I posteggi occasionalmente liberi o non occupati sono assegnati tenendo conto del maggior numero di presenze maturate. A parità del numero di presenze, si tiene conto dell'anzianità nell'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese.

7. La concessione del posteggio non può essere ceduta se non con l'azienda o un ramo d'azienda.

8. Il rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione è subordinato alla disponibilità del posteggio richiesto.”.

#### **Art. 25**

*(Modifiche all'articolo 39 della l.r. 27/2009)*

1. La rubrica dell'articolo 39 della l.r. 27/2009 è sostituita dalla seguente: “Disposizioni particolari per le fiere già istituite alla data del 5 luglio 2012”.

2. Al comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 27/2009 le parole: “organizzazioni delle imprese del commercio e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale” sono sostituite dalle seguenti: “associazioni di categoria del settore del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale e le associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale”.

3. Il comma 2 dell'articolo 39 della l.r. 27/2009 è sostituito dal seguente:

“2. I posteggi sono assegnati in base alla graduatoria formata tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:

a) maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche. La professionalità valutabile è riferita all'anzianità di esercizio dell'impresa, ivi compresa quella acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione, che in sede di prima applicazione può avere specifica valutazione nel limite del 40 per cento del punteggio complessivo. L'anzianità di impresa è comprovata dal-

#### **Art. 25**

*(Modifiche all'articolo 39 della l.r. 27/2009)*

*Identico*

l'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese, riferita nel suo complesso al soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, cumulata con quella del titolare al quale eventualmente è subentrato nella titolarità del posteggio medesimo;

- b) nel caso di posteggi dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui alla lettera a) da considerare comunque prioritari, assunzione dell'impegno, da parte del soggetto candidato, a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e pertanto a rispettare le eventuali condizioni particolari, ivi comprese quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita e alle caratteristiche della struttura utilizzata, stabilite dall'autorità competente ai fini della salvaguardia delle predette aree.”

4. Il comma 3 dell'articolo 39 della l.r. 27/2009 è sostituito dal seguente:

“3. Le domande di concessione dei posteggi devono pervenire al Comune o al SUAP almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera o entro il termine previsto dal regolamento di cui all'articolo 35.”

5. Il comma 9 dell'articolo 39 della l.r. 27/2009 è sostituito dal seguente:

“9. Nelle fiere di durata fino a due giorni la presenza si acquisisce con la partecipazione dell'assegnatario del posteggio per l'intera manifestazione.”

6. Il comma 10 dell'articolo 39 della l.r. 27/2009 è sostituito dal seguente:

“10. Nelle fiere di durata superiore a due giorni la presenza si acquisisce con la partecipazione dell'assegnatario del posteggio per almeno i due terzi della durata della manifestazione.”

7. I commi 8, 12 e 16 dell'articolo 39 della l.r. 27/2009 sono abrogati.

#### **Art. 26**

*(Modifiche all'articolo 40 della l.r. 27/2009)*

1. La rubrica dell'articolo 40 della l.r. 27/2009 è sostituita dalla seguente: “Disposizioni particolari per i mercati e i posteggi isolati già istituiti alla data del 5 luglio 2012”.

2. Il comma 1 dell'articolo 40 della l.r. 27/2009 è sostituito dal seguente:

“1. I posteggi nei mercati o isolati sono assegnati in base alla graduatoria formata tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 39, comma 2.”

3. I commi 3, 4 e 6 dell'articolo 40 della l.r. 27/2009 sono abrogati.

#### **Art. 26**

*(Modifiche all'articolo 40 della l.r. 27/2009)*

*Identico*

**Art. 27**

*(Inserimento dell'articolo 40 bis  
nella l.r. 27/2009)*

1. Dopo l'articolo 40 della l.r. 27/2009 è inserito il seguente:

“Art. 40 bis (Mercati e fiere di nuova istituzione)

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la concessione di posteggio nei mercati, nelle fiere e nei posteggi isolati di nuova istituzione sono rilasciate, sentite le organizzazioni di categoria regionale maggiormente rappresentative del settore, tenendo conto dei criteri stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 2, correlati alla qualità dell'offerta o alla tipologia del servizio fornito anche sulla base della presentazione di specifici progetti innovativi, i quali possono riguardare anche le caratteristiche di compatibilità architettonica.”.

**Art. 28**

*(Sostituzione dell'articolo 41 della l.r. 27/2009)*

1. L'articolo 41 della l.r. 27/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 41 (Bando comunale)

1. Il Comune approva appositi bandi per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione di posteggi nei mercati o relative all'assegnazione di posteggi isolati.

2. Entro il 31 gennaio, 31 maggio e 30 settembre di ogni anno il Comune invia i bandi alla struttura organizzativa regionale competente ai fini della loro pubblicazione nel BUR, da effettuare entro i trenta giorni successivi al ricevimento. I bandi sono pubblicati anche nei siti internet del Comune e della Regione e ne viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.

3. Il bando contiene in particolare:

- a) la denominazione del mercato e l'elenco dei posteggi da assegnare, eventualmente suddiviso per settori;
- b) l'indicazione del numero identificativo del posteggio e le caratteristiche dell'area;
- c) il termine entro il quale gli interessati devono far pervenire la domanda e il termine entro il quale il Comune redige la graduatoria, che non può comunque superare i sessanta giorni dalla pubblicazione del bando;
- d) il facsimile della domanda.”.

**Art. 29**

*(Modifiche all'articolo 42 della l.r. 27/2009)*

1. Il comma 1 dell'articolo 42 della l.r. 27/2009

**Art. 27**

*(Inserimento dell'articolo 40 bis  
nella l.r. 27/2009)*

*Identico*

**Art. 28**

*(Sostituzione dell'articolo 41 della l.r. 27/2009)*

*Identico*

**Art. 29**

*(Modifiche all'articolo 42 della l.r. 27/2009)*

*Identico*



è sostituito dal seguente:

“1. L’esercizio dell’attività di vendita su aree pubbliche in forma itinerante è soggetto alla presentazione della SCIA al Comune o al SUAP competente per il territorio nel quale l’esercente intende avviare l’attività.”.

2. All’alinea del comma 2 dell’articolo 42 della l.r. 27/2009 le parole: “L’autorizzazione” sono sostituite dalle seguenti: “La SCIA”.

3. All’alinea del comma 3 dell’articolo 42 della l.r. 27/2009 le parole: “La domanda di autorizzazione contiene, pena l’esclusione,” sono sostituite dalle seguenti: “La SCIA contiene”.

4. Al comma 4 dell’articolo 42 della l.r. 27/2009 le parole: “Alla domanda è allegata, pena l’esclusione,” sono sostituite dalle seguenti: “Alla SCIA è allegata” e dopo la parola: “autorizzazioni” sono inserite le seguenti: “o aver presentato altra SCIA”.

5. Il comma 5 dell’articolo 42 della l.r. 27/2009 è sostituito dal seguente:

“5. Uno stesso soggetto non può presentare più di una SCIA. Il divieto non si applica a chi subentra nell’attività di aziende già operanti.”.

6. Al comma 6 dell’articolo 42 della l.r. 27/2009 le parole: “avere tante autorizzazioni” sono sostituite dalle seguenti: “presentare tante SCIA” e le parole: “nelle stesse autorizzazioni” sono soppresse.

7. Il comma 8 dell’articolo 42 della l.r. 27/2009 è abrogato.

### **Art. 30**

*(Modifiche all’articolo 43 della l.r. 27/2009)*

1. Al comma 2 dell’articolo 43 della l.r. 27/2009 le parole: “dove si svolge il primo mercatino scelto” sono sostituite dalle seguenti: “di residenza o dal Comune capoluogo di regione per i residenti in altre regioni”.

2. Il comma 3 dell’articolo 43 della l.r. 27/2009 è sostituito dal seguente:

“3. Il tesserino identificativo è rilasciato per un massimo di cinque anni anche non consecutivi. Nello stesso periodo non può essere rilasciato ad altro soggetto residente nella stessa unità immobiliare. Trascorso il suddetto periodo, per poter esercitare l’attività l’hobbista deve munirsi di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.”.

3. Il comma 4 dell’articolo 43 della l.r. 27/2009 è sostituito dal seguente:

“4. Il tesserino non è cedibile o trasferibile e deve essere esposto durante il mercatino in modo ben visibile e leggibile sia al pubblico sia agli organi preposti al controllo. I Comuni che organizzano le manifestazioni di cui al comma 1,

### **Art. 30**

*(Modifiche all’articolo 43 della l.r. 27/2009)*

*Identico*

prima dell'assegnazione del posteggio che è effettuata con criteri di rotazione e senza il riconoscimento di priorità ottenute per la presenza a edizioni precedenti, devono procedere alla vidimazione del tesserino mediante l'apposizione di timbro e data in uno degli appositi spazi anche quando la gestione della manifestazione è affidata a soggetti diversi. L'attività di controllo e di vidimazione spetta al Comune ospitante.”.

**Art. 31**

*(Modifica all'articolo 44 della l.r. 27/2009)*

1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 44 della l.r. 27/2009 le parole: “Previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative” sono sostituite dalle seguenti: “Sentite le associazioni di categoria del settore del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale, le associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale, nonché le organizzazioni dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello regionale”.

**Art. 32**

*(Inserimento dell'articolo 44 bis nella l.r. 27/2009)*

1. Dopo l'articolo 44 della l.r. 27/2009 è inserito il seguente:

“Art. 44 bis (Sospensione e revoca dell'autorizzazione. Sospensione e inibizione dell'attività esercitata in base a SCIA)

1. L'autorizzazione o l'attività esercitata in base a SCIA è sospesa:

- a) nel caso in cui l'operatore commerciale non provveda al pagamento degli oneri relativi all'occupazione del suolo pubblico, fino alla regolarizzazione del pagamento con le modalità previste dal regolamento comunale di cui all'articolo 35;
- b) in caso di violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria, per un massimo di sei mesi.

2. L'autorizzazione è revocata o è inibito l'esercizio dell'attività esercitata in base a SCIA:

- a) se l'operatore non inizia l'attività entro sei mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione o della presentazione della SCIA, salva la concessione di proroga per comprovata necessità;
- b) in caso di mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi,

**Art. 31**

*(Modifica all'articolo 44 della l.r. 27/2009)*

*Identico*

**Art. 32**

*(Inserimento dell'articolo 44 bis nella l.r. 27/2009)*

*Identico*

salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o legata ai permessi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). Nei mercati con svolgimento inferiore all'anno, le assenze sono calcolate in proporzione all'effettiva durata. La revoca o l'inibizione comporta la decadenza dalla concessione del posteggio e riguarda chi non utilizzi il posteggio per un numero di giorni complessivamente superiore al numero dei giorni di attività possibili secondo il tipo di autorizzazione nel corso di quattro mesi. Qualora il posteggio venga utilizzato per l'esercizio di un'attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo oltre il quale è comminata la sanzione è ridotto in proporzione alla durata dell'attività. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la revoca o l'inibizione e la relativa decadenza vanno notificate all'interessato dall'organo comunale competente;

- c) se l'operatore sospende l'attività itinerante per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità non superiore a sei mesi;
- d) se vengono meno i requisiti di cui agli articoli 8 e 9;
- e) per ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività ai sensi del comma 1, lettera b).".

### **Art. 33**

*(Sostituzione dell'articolo 55 nella l.r. 27/2009)*

1. L'articolo 55 della l.r. 27/2009 è sostituito dal seguente:

"Art. 55 (Orari)

1. La regolamentazione degli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa è contenuta nelle disposizioni statali vigenti in materia.

2. Gli esercizi di cui al comma 1 rendono noti al pubblico l'orario di apertura e chiusura e l'eventuale giorno di riposo settimanale, mediante l'esposizione di cartelli ben visibili e altri mezzi idonei di informazione.".

### **Art. 34**

*(Modifiche all'articolo 60 della l.r. 27/2009)*

1. Al comma 3 dell'articolo 60 della l.r. 27/2009 le parole: "di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), della l.r. 3/2002." sono sostituite dalle seguenti: "la cui attività è finalizzata alla corretta fruizione dei beni naturalistici, ambientali e cultu-

### **Art. 33**

*(Sostituzione dell'articolo 55 nella l.r. 27/2009)*

*Identico*

### **Art. 34**

*(Modifiche all'articolo 60 della l.r. 27/2009)*

*Identico*

rali del territorio rurale. A tal fine:

- a) l'attività è esercitata in immobili, ubicati all'esterno del territorio urbanizzato come delimitato dagli strumenti urbanistici vigenti o nei borghi rurali, che mantengono le caratteristiche proprie dell'edilizia tradizionale della zona. Le autorizzazioni non sono trasferibili in altre zone non agricole;
- b) la ristorazione deve basarsi su un'offerta gastronomica tipica della zona, che utilizza come materie prime almeno il 70 per cento di prodotto tracciato o tracciabile, come definito dalla l.r. 21/2011 e dal relativo regolamento di attuazione;
- c) gli arredi e i servizi degli immobili e delle strutture debbono ispirarsi alla cultura rurale della zona.”.

2. Al comma 4 dell'articolo 60 della l.r. 27/2009 dopo le parole: “somministrazione di alimenti e bevande” sono inserite le seguenti: “mediante consumo immediato”.

#### **Art. 35**

*(Modifiche all'articolo 61 della l.r. 27/2009)*

1. Al comma 2 dell'articolo 61 della l.r. 27/2009 le parole: “per infrazione alle norme sui giochi” sono sostituite dalle seguenti: “nonché per reati relativi a infrazioni alle norme sui giochi”.

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 61 della l.r. 27/2009 è inserito il seguente:

“4 bis. In caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136). In caso di impresa individuale, i requisiti medesimi devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.”.

3. La lettera b) del comma 5 dell'articolo 61 della l.r. 27/2009 è sostituita dalla seguente:

“b) avere, per almeno due anni anche non continuativi nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera presso tali imprese in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti o in qualità di socio lavoratore o in

#### **Art. 35**

*(Modifiche all'articolo 61 della l.r. 27/2009)*

*Identico*

altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS;”.

4. Il comma 10 dell'articolo 61 della l.r. 27/2009 è sostituito dal seguente:

“10. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 5 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale ovvero, in alternativa, dalla persona eventualmente preposta all'attività commerciale.”.

#### **Art. 36**

*(Modifiche all'articolo 62 della l.r. 27/2009)*

1. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 62 della l.r. 27/2009 le parole: “organizzazioni del commercio, turismo e servizi e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale” sono sostituite dalle seguenti: “associazioni di categoria del settore del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale, le associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale, nonché le organizzazioni dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello regionale”.

#### **Art. 37**

*(Modifiche all'articolo 63 della l.r. 27/2009)*

1. Alla rubrica dell'articolo 63 della l.r. 27/2009 sono aggiunte in fine le parole: “e SCIA”.

2. Il comma 1 dell'articolo 63 della l.r. 27/2009 è sostituito dal seguente:

“1. Nelle zone sottoposte a tutela mediante programmazione ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), l'apertura o il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto ad autorizzazione, rilasciata dal Comune competente per territorio. Negli altri casi, l'apertura o il trasferimento di sede è soggetto a SCIA, da presentare al Comune competente per territorio.”.

#### **Art. 38**

*(Modifiche all'articolo 64 della l.r. 27/2009)*

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 64 della l.r. 27/2009 la parola: “caserme,” è soppressa.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 64 della l.r. 27/2009 è inserito il seguente:

#### **Art. 36**

*(Modifiche all'articolo 62 della l.r. 27/2009)*

*Identico*

#### **Art. 37**

*(Modifiche all'articolo 63 della l.r. 27/2009)*

*Identico*

#### **Art. 38**

*(Modifiche all'articolo 64 della l.r. 27/2009)*

*Identico*

“1 bis. Le attività di cui al comma 1, lettera d), sono soggette esclusivamente al possesso dei requisiti morali di cui all’articolo 61.” .

3. All’alinea del comma 4 dell’articolo 64 della l.r. 27/2009 la parola: “dichiarazione” è sostituita dalla seguente: “SCIA”.

#### **Art. 39**

*(Modifiche all’articolo 65 della l.r. 27/2009)*

1. Al comma 2 dell’articolo 65 della l.r. 27/2009 dopo le parole: “accertamento dei requisiti” è inserita la seguente: “moralì”.

2. Il comma 3 dell’articolo 65 della l.r. 27/2009 è abrogato.

#### **Art. 40**

*(Modifiche all’articolo 68 della l.r. 27/2009)*

1. Il comma 1 dell’articolo 68 della l.r. 27/2009 è sostituito dal seguente:

“1. La regolamentazione degli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è contenuta nelle disposizioni statali vigenti in materia.”.

2. Il comma 2 dell’articolo 68 della l.r. 27/2009 è abrogato.

3. Al comma 6 dell’articolo 68 della l.r. 27/2009 le parole: “organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi e le associazioni dei consumatori” sono sostituite dalle seguenti: “associazioni di categoria del settore del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale e le associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale”.

#### **Art. 41**

*(Modifica all’articolo 69 della l.r. 27/2009)*

1. Al comma 2 dell’articolo 69 della l.r. 27/2009 dopo le parole “della presente legge” sono inserite le seguenti: “e del regolamento regionale attuativo”.

#### **Art. 42**

*(Modifica all’articolo 70 della l.r. 27/2009)*

1. Il comma 3 dell’articolo 70 della l.r. 27/2009 è abrogato.

#### **Art. 43**

*(Modifica all’articolo 72 della l.r. 27/2009)*

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 72 della l.r. 27/2009 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Al fine di incrementare l’efficienza del mercato, la qualità dei servizi e il corretto e uni-

#### **Art. 39**

*(Modifiche all’articolo 65 della l.r. 27/2009)*

*Identico*

#### **Art. 40**

*(Modifiche all’articolo 68 della l.r. 27/2009)*

*Identico*

#### **Art. 41**

*(Modifica all’articolo 69 della l.r. 27/2009)*

*Identico*

#### **Art. 42**

*(Modifica all’articolo 70 della l.r. 27/2009)*

*Identico*

#### **Art. 43**

*(Modifica all’articolo 72 della l.r. 27/2009)*

*Identico*

forme funzionamento della rete distributiva, gli impianti di distribuzione dei carburanti devono essere dotati di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.”.

**Art. 44**

*(Modifiche all'articolo 73 della l.r. 27/2009)*

1. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 73 della l.r. 27/2009 è soppresso.

2. Al comma 4 dell'articolo 73 della l.r. 27/2009 le parole: “e seguono gli orari e le turnazioni previsti per gli impianti di distribuzione carburanti” sono soppresse.

**Art. 45**

*(Modifica all'articolo 79 della l.r. 27/2009)*

1. Il comma 4 dell'articolo 79 della l.r. 27/2009 è sostituito dal seguente:

“4. I Comuni procedono all'individuazione e alla chiusura degli impianti incompatibili. Per tali impianti non è consentito il rilascio di ulteriori autorizzazioni o proroghe.”.

**Art. 46**

*(Modifica all'articolo 81 della l.r. 27/2009)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 81 della l.r. 27/2009 è inserito il seguente:

“2 bis. Il mancato adeguamento alla dotazione di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato ai sensi dell'articolo 72, comma 3 bis, comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da determinare in rapporto all'erogato dell'anno precedente, da un minimo di euro 1.000,00 a un massimo di euro 5.000,00 per ogni mese di ritardo nell'adeguamento medesimo.”.

**Art. 47**

*(Modifiche all'articolo 99 della l.r. 27/2009)*

1. Al comma 5 dell'articolo 99 della l.r. 27/2009 le parole: “salvo quanto previsto per le grandi strutture di vendita ai sensi del comma 6” sono soppresse.

**Art. 44**

*(Modifiche all'articolo 73 della l.r. 27/2009)*

*Identico*

**Art. 44 bis**

*(Modifica all'articolo 75 della l.r. 27/2009)*

1. Al comma 2 dell'articolo 75 della l.r. 27/2009 dopo la parola: “titolarità” sono inserite le seguenti: “e della gestione”.

**Art. 45**

*(Modifica all'articolo 79 della l.r. 27/2009)*

*Identico*

**Art. 46**

*(Modifica all'articolo 81 della l.r. 27/2009)*

*Identico*

**Art. 47**

*(Modifiche all'articolo 99 della l.r. 27/2009)*

*Identico*

2. I commi 2 e 6 dell'articolo 99 della l.r. 27/2009 sono abrogati.

#### **Art. 48**

*(Norme transitorie e finali)*

1. In attesa che le Province approvino o adeguino il piano territoriale di coordinamento (PTC) alle previsioni del regolamento regionale di cui all'articolo 2, comma 1, il rilascio delle autorizzazioni commerciali per le grandi strutture di vendita, anche sotto la forma di centri commerciali o parchi commerciali, è subordinato alla compatibilità con le previsioni contenute nella legge regionale e nel suo regolamento attuativo e con lo strumento urbanistico comunale, nonché al rispetto del PTC vigente.

2. Il divieto di cui al comma 5 dell'articolo 42 della l.r. 27/2009, come sostituito dall'articolo 29 di questa legge, non si applica a coloro che sono titolari di più autorizzazioni o hanno presentato altre SCIA alla data di entrata in vigore di questa legge.

3. Le limitazioni al numero dei posteggi complessivamente assegnabili a uno stesso soggetto nell'ambito della medesima area mercatale stabilite dall'articolo 38 ter, comma 4, della l.r. 27/2009, come inserito dall'articolo 24 di questa legge, si applicano decorsi sette anni dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 59/2010.

4. Nei sette anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 59/2010, per l'assegnazione dei posteggi di cui all'articolo 39 della l.r. 27/2009, come modificato dall'articolo 25 di questa legge, si applica il criterio prioritario del maggior numero di presenze. A parità di presenze si applica il criterio dell'anzianità di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese. Il Comune, in subordine, può prevedere ulteriori criteri, ferma restando

#### **Art. 47 bis** **(Accoglienza turistica negli stabilimenti balneari)**

1. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 2 del regolamento regionale 13 maggio 2004, n. 2 (Norme sull'utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative), i titolari degli stabilimenti balneari possono utilizzare gli spazi in concessione per l'accoglienza turistica durante tutto l'anno.

2. I Comuni possono stabilire periodi più brevi.

#### **Art. 48**

*(Norme transitorie e finali)*

1. In attesa che le Province approvino o adeguino il piano territoriale di coordinamento (PTC) alle previsioni del regolamento regionale di cui all'articolo 2, comma 1, **della l.r. 27/2009**, il rilascio delle autorizzazioni commerciali per le grandi strutture di vendita, anche sotto la forma di centri commerciali o parchi commerciali, è subordinato alla compatibilità con le previsioni contenute nella legge regionale e nel suo regolamento attuativo e con lo strumento urbanistico comunale, nonché al rispetto del PTC vigente.

2. *Identico*

3. *Identico*

4. *Identico*



l'inammissibilità di priorità basate sulla cittadinanza, residenza o sede legale dell'operatore.

**5.** Le concessioni di posteggio nei mercati, nelle fiere e nei posteggi isolati tacitamente rinnovate prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 59/2010 mantengono la loro efficacia fino alla naturale scadenza prevista al momento del rinnovo.

**6.** Le concessioni di posteggio scadute dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 59/2010 e già prorogate per effetto dell'articolo 70, comma 5, dello stesso d.lgs. 59/2010 sono ulteriormente prorogate fino al compimento di sette anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 59/2010.

**7.** Le concessioni di posteggio in scadenza nel periodo compreso tra la data di approvazione dell'intesa sancita il 5 luglio 2012 in sede di Conferenza unificata e i cinque anni successivi sono prorogate fino al termine di tale periodo.

**8.** Le disposizioni di cui all'articolo 40 bis della l.r. 27/2009, introdotto dall'articolo 27 di questa legge, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore di questa legge.

**9.** I centri rurali di ristoro e degustazione, già previsti dalla legge regionale 3 aprile 2002, n. 3 (Norme per l'attività agrituristica e per il turismo rurale), successivamente abrogata dalla legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura), continuano a essere disciplinati dalle disposizioni della legge regionale abrogata a far data dall'abrogazione medesima fino alla data di entrata in vigore di questa legge.

#### **Art. 49**

*(Modifiche e abrogazioni di norme della l.r. 9/2006)*

**1.** Dopo il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo), è inserito il seguente:

“1 bis. Nelle strutture ricettive di cui all'articolo 10, la messa a disposizione, a uso esclusivo degli ospiti e con funzione meramente accessoria e complementare rispetto all'attività principale, di saune, bagni turchi, bagni a vapore, vasche con idromassaggio e simili non è subordinata alla presentazione di apposita SCIA né alla presenza di soggetti con la qualificazione professionale di estetista, fatto salvo il possesso dei requisiti igienico-sanitari dei locali. Resta fermo l'ob-

**5. Identico**

**6. Identico**

**7. Identico**

**8. Identico**

**9. Identico**

**9 bis. Il regolamento regionale di cui all'articolo 2, comma 1, della l.r. 27/2009 è approvato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.**

#### **Art. 49**

*(Modifiche e abrogazioni di norme della l.r. 9/2006)*

**1. Identico**

bligo, in capo al titolare o al gestore della struttura ricettiva, di fornire al cliente le necessarie informazioni sulle modalità di corretta fruizione delle attrezzature dedicate, sulle controindicazioni al loro utilizzo e sulle precauzioni da adottare, nonché di segnalare la presenza di personale addetto alla vigilanza, anche mediante l'esposizione di cartelli nei locali dove sono collocate le attrezzature.”.

**2.** Alla rubrica dell'articolo 21 della l.r. 9/2006 sono soppresse le parole: “e residenze d'epoca”.

**3.** Il comma 4 dell'articolo 21 della l.r. 9/2006 è abrogato.

**4.** Dopo il comma 3 dell'articolo 26 della l.r. 9/2006 è inserito il seguente:

“3 bis. Fermo restando il divieto di cui al comma 3, nonché il possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dalle norme vigenti, gli esercizi di affittacamere regolarmente iscritti presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura come impresa individuale, impresa familiare o società di persone possono fornire il servizio di prima colazione.”.

**5.** Al comma 5 dell'articolo 30 della l.r. 9/2006 sono aggiunte in fine le seguenti parole: “, nonché quelle che forniscono servizi dedicati valorizzando le eccellenze del territorio regionale attraverso iniziative di promozione e di commercializzazione dei prodotti turistici locali”.

**6.** Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 48 della l.r. 9/2006 sono aggiunte in fine le seguenti parole: “ovvero per conto di enti od organismi senza scopo di lucro al fine di fornire informazioni di carattere generale sugli ambiti territoriali interessati e, per quelli ecclesiastici, sui siti e luoghi di particolare rilevanza storico-religiosa”.

#### **Art. 50**

*(Modifiche e abrogazioni di norme della l.r. 8/2008)*

**1.** Al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 29 aprile 2008, n. 8 (Interventi di sostegno e promozione del commercio equo e solidale), la parola: “sessanta” è sostituita dalla seguente: “novanta” e le parole: “, previo parere della commissione consiliare competente,” sono soppresse.

**2.** Il comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 8/2008 è abrogato.

**2.** *Identico*

**3.** *Identico*

**4.** *Identico*

**5.** *Identico*

**6.** *Identico*

**6 bis.** L'articolo 63 della l.r. 9/2006 è abrogato.

#### **Art. 50**

*(Modifiche e abrogazioni di norme della l.r. 8/2008)*

*Identico*

**Art. 50 bis**  
***(Dichiarazione d'urgenza)***

**1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.**

**Proposta di legge n. 403**

a iniziativa dei Consiglieri Marangoni, Trenta  
*presentata in data 24 marzo 2014*

**Art. 1**

*(Modifiche all'articolo 8 della l.r. 27/2009)*

1. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio) è sostituito dal seguente:

“1. Non possono esercitare attività commerciale:

- a) coloro che, sia in Unione europea che nei Paesi extra UE, sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che, sia in Unione europea che nei Paesi extra UE, hanno riportato una condanna con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo per il quale nella legislazione italiana è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che, sia in Unione europea che nei Paesi extra UE, hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale italiano, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) coloro che, sia in Unione europea che nei Paesi extra UE, hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II, del codice penale italiano;
- e) coloro che, sia in Unione europea che nei Paesi extra UE, hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali italiane;
- f) coloro che sono sottoposti, sia in Unione europea che nei Paesi extra UE, ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) da ultimo modificata dalla legge 26 marzo 2001, n. 128 o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) da ultimo modificata dalla legge 11 agosto 2003,

n. 228, ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza non detentive o ad altre misure equivalenti in altri Stati dell'Unione europea ed extra UE.”.

**2.** Il comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 27/2009 è sostituito dal seguente:

“2. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere c), d), e), ed f), permane per la durata di dieci anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di dieci anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.”.

**3.** Il comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 27/2009 è sostituito dal seguente:

“3. Il divieto di esercizio dell'attività, si applica anche qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena.”.

**4.** Dopo il comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 27/2009 è aggiunto il seguente:

“4 bis. Coloro i quali vogliono intraprendere un'attività commerciale nella regione Marche e non hanno assolto l'obbligo scolastico nello Stato Italiano o non vi hanno conseguito titoli di studio di ordine superiore, devono dimostrare con documentazione idonea o apposito esame presso la Camera di commercio, industria e artigianato competente di conoscere l'uso corretto, parlato e scritto, della lingua italiana. La presente norma vale anche per l'apertura di filiali o succursali di attività già esistenti in altra regione italiana, sia per il titolare d'azienda che per il preposto commerciale, per il personale dipendente o parificato, per i collaboratori di impresa familiare.”.

## **Art. 2**

*(Modifiche dell'articolo 13 della l.r. 27/2009)*

**1.** Dopo il comma 8 dell'articolo 13 della l.r. 27/2009 sono aggiunti i seguenti:

“8 bis. Gli esercizi commerciali etnici alimentari o non alimentari, i franchising e le catene internazionali alimentari e non alimentari e gli esercizi di servizi di noleggio a tempo di connessione internet non potranno superare la quota del 10 per cento sul numero totale degli esercizi di vicinato. I Comuni agevoleranno il trasferimento degli esercizi commerciali etnici alimentari o non alimentari, i franchising e le catene internazionali alimentari e non alimentari e gli esercizi di servizi di noleggio a tempo di connessione internet da zone di sovraffollamento a zone con concentrazioni al di sotto della percentuale massima stabilita dalla presente norma e comunque non oltre la metà della concentrazione massima fissata. Nel caso di superamento

della soglia massima di presenza di esercizi commerciali etnici alimentari o non alimentari, i franchising e le catene internazionali alimentari e non alimentari e gli esercizi di servizi di noleggio a tempo di connessione internet, il Comune procederà alla loro chiusura sia ai sensi del comma 8 del presente articolo, sia disponendo la chiusura immediata di quegli esercizi i cui titolari violeranno una norma locale o nazionale, civile, penale, tributaria o fiscale.

8 ter. Le insegne degli esercizi di vicinato, compresi gli esercizi commerciali etnici alimentari o non alimentari, i franchising e le catene internazionali alimentari e non alimentari e gli esercizi di servizi di noleggio a tempo di connessione internet devono essere in lingua italiana. L'eventuale traduzione in un'altra lingua è concessa ma deve risultare visivamente subalterna e di dimensione inferiore alla dicitura principale in lingua italiana. Il mancato rispetto di questa norma comporterà l'immediata chiusura dell'esercizio commerciale ed il divieto per l'imprenditore per la durata di dieci mesi di riaprire lo stesso o un altro esercizio commerciale in un qualunque comune della regione Marche.”.

### **Art. 3**

*(Modifica dell'articolo 37 della l.r. 27/2009)*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 37 della l.r. 27/2009 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Ogni Comune deve individuare e destinare un'area suddivisa in posteggi nella quale gli esercenti attività di commercio su aree pubbliche, in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui agli articoli 8 e 9 ed in possesso dell'autorizzazione di cui agli articoli 41 e 42, possano svolgere la loro attività commerciale in giorni e con orari diversi da quelli delle fiere e dei mercati calendarizzati, previa presentazione di semplice comunicazione al Comune ed eventuale pagamento della tariffa comunale di occupazione dove prevista.”.

### **Art. 4**

*(Norme transitorie)*

1. Qualora alla data di entrata in vigore della presente legge la percentuale di cui al comma 8 bis dell'articolo 13 della l.r. 27/2009, come modificato dalla presente legge, sia stata superata in un qualunque quartiere del territorio comunale, il Comune non rilascerà più SCIA per la categoria di esercizi indicata al medesimo comma 8 bis sull'intero territorio comunale, fino a quando in ogni quartiere la percentuale di presenza di esercizi commerciali etnici alimentari o non ali-

mentari, i franchising e le catene internazionali alimentari e non alimentari e gli esercizi di servizi a noleggio a tempo di connessione internet non sarà a norma.

**2.** Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli esercizi già operanti di cui al comma 8 ter dell'articolo 13 della l.r. 27/2009, come modificato dalla presente legge, regolarizzano le eventuali insegne non più a norma.

**Proposta di legge n. 192**  
a iniziativa del Consigliere Pieroni  
*presentata in data 13 aprile 2012*

**Art. 1**

*(Modifica all'articolo 4 della l.r. 27/2009)*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio) sono aggiunti i seguenti:

“1 bis. I Comuni che intendono procedere, su aree già destinate ad uso commerciale, ad insediare grandi strutture di vendita, come individuate dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 10, sono obbligati a richiedere un parere vincolante ai Comuni limitrofi;

1 ter. I Comuni, in relazione all'individuazione delle aree da destinare alle grandi strutture di vendita, come individuate dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 10, non possono modificare il loro piano regolatore generale, fino a quando non entrerà in vigore la normativa attuativa della nuova legge urbanistica regionale.”.



**Proposta di legge n. 186**  
a iniziativa dei Consiglieri Latini  
*presentata in data 16 marzo 2012*

**Art. 1**

*(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 27/2009)*

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio) le parole: "e in particolare quelli finalizzati ad individuare le aree di localizzazione delle grandi strutture di vendita attraverso la valutazione dell'impatto dei flussi di traffico, nonché in relazione alla rete viaria ed agli accessi" sono sostituite dalle parole: ", assicurando opportune forme di ascolto e partecipazione dei Comuni e degli interessi diffusi nel rispetto della pianificazione sovra ordinata".

2. Il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 27/2009 è sostituito dal seguente:

"2. Il PTC, sulla base di un'analisi preliminare dell'accessibilità delle diverse aree, dei flussi di traffico, nonché delle caratteristiche paesaggistiche, morfologiche e ambientali del territorio provinciale, individua in particolare:

- a) le aree potenzialmente suscettibili di ospitare grandi strutture di vendita e le aree escluse, tenuto conto della pianificazione comunale e anche al fine di ridurre il consumo di suolo;
- b) gli indirizzi per l'inserimento paesaggistico delle grandi strutture di vendita e per il collegamento delle stesse al sistema insediativo anche attraverso forme di mobilità alternativa, quale quella ferroviaria, ciclabile o pedonale;
- c) lo schema per la stipula degli accordi di cui all'articolo 4, comma 2 bis."

**Art. 2**

*(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 27/2009)*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 27/2009 è inserito il seguente:

"1 bis. Le previsioni del PTC costituiscono direttive e indirizzi per la pianificazione comunale e non conferiscono diritti edificatori."

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 27/2009 è aggiunto il seguente:

"2 bis. I Comuni stipulano accordi relativamente alla localizzazione delle grandi strutture di vendita, mediante i quali disciplinano la costituzione di un fondo alimentato da una quota delle entrate conseguenti alla realizzazione degli interventi volta a volta individuati. Il fondo viene ripartito tra i Comuni partecipanti secon-

do i criteri stabiliti nell'accordo medesimo, tesi a favorire l'equa distribuzione dei vantaggi e degli svantaggi derivanti dalla localizzazione delle strutture.”.

### **Art. 3**

*(Modifiche all'articolo 99 della l.r. 27/2009)*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 99 della l.r. 27/2009 sono inseriti i seguenti:

“1 bis. Ai fini di cui al comma 1 la variante al PTC è effettuata mediante apposito accordo di programma concluso tra la Provincia e la Regione ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e dell'articolo 26 bis della l.r. 34/1992.

1 ter. Il decreto di approvazione dell'accordo di programma è emanato dal Presidente della Regione e produce gli effetti dell'approvazione di variazione al PTC purché l'assenso della Provincia alla conclusione dell'accordo e alla variante sia ratificato dal Consiglio provinciale entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto di approvazione medesimo.

1 quater. Il procedimento di cui ai commi 1, 1 bis e 1 ter si applica anche alle varianti successive riguardanti l'applicazione del presente articolo. In caso di varianti a oggetto più ampio o di adozione di un nuovo PTC si applica il procedimento ordinario di cui all'articolo 25 della l.r. 34/1992.”.